TRASFERTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI: QUANDO LA TRACCIABILITÀ NON È UN VALORE AGGIUNTO

scritto da goal | 11 Giugno 2026



di Maurizio Centra[*]

Con la circolare n. 15 del 22 dicembre 2025, l'Agenzia delle entrate ha fatto un'analisi della normativa in materia **tracciabilità delle spese di trasferta e delle spese di rappresentanza,** a seguito del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) e del Decreto Legge 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2025, n. 108.

L'occasione consente di conoscere il punto di vista attuale dell'Agenzia sull'istituto della trasferta nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente e sulla tracciabilità delle spese connesse.

Nella prima parte del documento di prassi, l'Agenzia precisa che: "*per trasferte o missioni si intende lo spostamento solo temporaneo del lavoratore dalla sede abituale di lavoro, in quanto un trasferimento permanente comporterebbe la dislocazione definitiva del lavoratore presso un'altra sede operativa*", aggiungendo, inoltre, che *"al lavoratore dipendente inviato in trasferta, oltre alla retribuzione, è riconosciuto anche il rimborso delle spese anticipate per conto del datore di lavoro nella località di trasferta, ove*

non direttamente da questi sostenute. Il trattamento fiscale di dette somme è differenziato a seconda che l'attività sia svolta fuori dal territorio del comune in cui è stabilita la sede di lavoro oppure sia svolta all'interno dello stesso comune". Successivamente l'Agenzia si sofferma sulla tracciabilità sia delle spese per le trasferte o le missioni sia delle spese di rappresentanza, fornendo indicazioni utili non solo al personale della stessa Agenzia, alla quale la circolare è rivolta, ma anche agli operatori economici e ai professionisti.

Sebbene nella definizione di trasferta elaborata dai giuslavoristi si precisi che lo spostamento temporaneo del lavoratore presuppone esigenze lavorative e, inoltre, che è disposto dal datore di lavoro nell'esercizio del suo potere direttivo, quanto affermato dall'Agenzia delle entrate nella circolare 15/2025 è corretto e funzionale allo scopo della medesima circolare.

Tra gli "addetti ai lavori" ci si interroga sull'utilità degli ultimi interventi del Legislatore in materia di tracciabilità delle spese di trasferta/missione dei lavoratori dipendenti, oltre che delle spese di rappresentanza, cercando di capire se siano di più i problemi che risolvono o le difficoltà che creano.

Anche Assonime si è espressa in modo critico sulla tracciabilità delle spese di trasferta (cfr. circolare 26 del 3 dicembre 2025), sostenendo che se l'obiettivo del Legislatore era quello di limitare l'evasione sarebbe stato preferibile intervenire in altro modo, ad esempio sulle regole fiscali dei fornitori/prestatori, anziché aumentare gli adempimenti a carico degli utilizzatori, tra l'altro introducendo una doppia sanzione, in quanto il mancato rispetto dei nuovi obblighi di tracciabilità delle spese comporta che la somma rimborsata al lavoratore (i) sia tassata come reddito di lavoro dipendente e, inoltre, (ii) sia indeducibile dal reddito del datore di lavoro.

La conseguenza del mancato rispetto delle nuove norme in materia di tracciabilità è stata confermata dall'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 302 del 4 dicembre 2025, nella quale precisa che il rimborso del taxi pagato in contanti comporta la tassazione ai fini Irpef della somma rimborsata dal datore di lavoro, con applicazione dell'aliquota marginale.

Per affrontare l'argomento della tracciabilità delle suddette spese, è opportuno fare un breve riepilogo delle norme tributarie in materia di trasferte/missioni dei lavoratori dipendenti.Per trasferte o missioni l'art. 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo unico delle imposte sui redditi" (Tuir) stabilisce:

- *5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000* (euro 46,48) *al giorno, elevate a lire 150.000* (euro 77,47) *per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000* (euro 15,49), *elevate a lire 50.000* (euro 25,82) *per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di viaggio e*

trasporto comprovate e documentate, concorrono a formare il reddito. I rimborsi delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Al riguardo si ricorda che il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef), con la circolare 23 dicembre 1997 n. 326, emessa a seguito del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 concernente armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali in materia di redditi di lavoro dipendente e assimilati (tutt'ora valida), ha affermato che "*L'individuazione della sede di lavoro è, ovviamente, rimessa alla libera decisione delle parti contrattuali, decisione sulla quale né il legislatore né, tanto meno, l'Amministrazione finanziaria, hanno possibilità di intervenire, così come non è consentito sindacare le modalità di erogazione o gli importi dell'indennità all'uopo stabiliti. Il legislatore fiscale può e deve, invece, introdurre criteri di tassazione delle indennità, corrisposte in occasione di tali trasferte del dipendente, che siano coerenti con l'insieme delle disposizioni tributarie (ciò è stato riconosciuto legittimo in più occasioni anche dalla Corte Costituzionale)*"

In materia di trasferte o missioni svolte fuori dal territorio comunale, con riferimento alle indennità e ai rimborsi spese, la normativa tributaria – sinteticamente – stabilisce quanto segue:

Rimborso forfetario

(indennità, al netto delle spese di viaggio e di trasporto)

Località di destinazione	Trattamento tributariodelle somme riconosciute al lavoratore
Italia	non imponibile fino a euro 46,48 al giorno
Estero	non imponibile fino a euro 77,46 al giorno

Rimborso misto

(indennità, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, più vitto o alloggio a carico del datore di lavoro)

Località di destinazione	Trattamento tributariodelle somme riconosciute al lavoratore
Italia	non imponibile fino a euro 30,99 al giorno
Estero	non imponibile fino a euro 51,65 al giorno

Rimborso analitico

(indennità, al netto delle spese di viaggio e di trasporto, più vitto e alloggio a carico del datore di lavoro)

Località di destinazione	Trattamento tributariodelle somme riconosciute al lavoratore
Italia	non imponibile fino a euro 15,49 al giorno
Estero	non imponibile fino a euro 25,82 al giorno

Poiché alcuni lavoratori svolgono le loro **prestazioni in luoghi sempre diversi**, a causa delle mansioni (es. addetto alle vendite, pilota di aereo, ecc.), degli incarichi ricevuti (es. ispettori, supervisori, revisori interni, ecc.) o dell'organizzazione aziendale, l'art. 51, comma 6, del Tuir stabilisce che **le relative indennità e maggiorazioni di**

retribuzione sono imponibili nella misura del 50% del loro ammontare, **anche se corrisposte con continuità**.

Tale regime, però, è riservato ai lavoratori alle dipendenze di datori di lavoro privati, infatti, nel pubblico impiego vige l'istituto della "missione unica e continuativa", in base al quale la missione eseguita – anche saltuariamente – in una stessa località, non può superare i 240 giorni l'anno, salvo che tra una prestazione fuori sede e l'altra intercorrano più di sessanta giorni, nel qual caso si intendono due distinte missioni e i giorni di durata non si sommano tra loro, pertanto, i trattamenti economici di missione protrattasi per un periodo superiore ai 240 giorni sono imponibili ai fini Irpef per l'intero ammontare e fin dall'inizio, non potendo applicarsi nessuno dei trattamenti stabiliti per le trasferte dall'art. 51 del Tuir.

Sebbene, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Tuir, **tutte le somme e i valori in genere percepite dal lavoratore nel periodo d'imposta**, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, **siano imponibili**, **le indennità di trasferta o missione fanno eccezione**, entro i limiti indicati in precedenza, perché **hanno una natura mista** (risarcitoria e retributiva) che deve essere verificata caso per caso.

In pratica, **il contratto** (lettera di assunzione) **che lega il datore di lavoro al lavoratore dipendente impone a quest'ultimo di svolgere la prestazione** non solo nel luogo ivi stabilito (sede di lavoro), ma **anche in un luogo diverso**, quando ciò sia richiesto da esigenze produttive od organizzative, **e le indennità di trasferta o missione sono riconosciute a fronte degli oneri e del disagio** del lavoratore per dover svolgere la prestazione altrove, rispetto alla sede abituale di lavoro.

Deducibilità delle spese per il datore di lavoro in regime d'impresa

Le spese di vitto e alloggio relative a prestazioni di lavoro svolte fuori dal territorio comunale, in regime di trasferta o missione, sono deducibili per il datore di lavoro in regime d'impresa, ma nei limiti stabiliti dalla legge, come indicato nel prospetto seguente.

Località di destinazione	**Trattamento tributariodelle spese di vitto e alloggio per trasferte o missioni**
Italia	deducibile dal reddito d'impresa fino a euro 180,76 al giorno
Estero	deducibile dal reddito d'impresa fino a euro 258,23 al giorno

Al riguardo, l'art. 95, comma 3, del Tuir stabilisce:

- *3. Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte all'estero. Se il dipendente o il titolare dei predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.* v

Trasferte nell'ambito del territorio comunale (sede di lavoro)In materia di trasferte o missioni svolte nell'ambito del territorio comunale, con riferimento alle indennità e ai rimborsi spese, la normativa tributaria – sinteticamente – stabilisce quanto segue:

Descrizione	Trattamento tributario
Indennità	imponibile (100%)
Rimborsi di spese	imponibile, esclusi i rimborsi delle spese di viaggio e trasporto comprovate e documentate

La nuova formulazione dell'art. 5, comma 5, del Tuir non prevede più che le spese di trasporto siano comprovate da "*documenti provenienti dal vettore*", pertanto, relativamente alle **trasferte o missioni svolte nell'ambito del territorio comunale**, rende **non imponibili i rimborsi per l'utilizzo dell'auto propria del lavoratore**, che in precedenza erano tassati integralmente, **a condizione che siano determinati applicando le apposite tabelle ACI**, con riferimento all'autovettura utilizzata dal lavoratore e alla percorrenza, **e liquidati in base alla documentazione conservata dal datore di lavoro** (es. richiesta di rimborso spese del lavoratore con attestazione dei chilometri percorsi, della causale e dell'autovettura utilizzata) nel rispetto delle procedure interne (aziendali).

Parimenti, non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente le spese di:

- **pedaggio** dell'autovettura utilizzata dal lavoratore;
- **parcheggio** dell'autovettura utilizzata dal lavoratore;
- **taxi e servizi di autonoleggio con conducente** (NCC);
- **servizi di trasporto pubblico.**

Con la suddetta circolare 23 dicembre 1997 n. 326 il Ministero dell'economia e delle finanze (Mef), trattando l'argomento del rimborso delle spese sostenute dal dipendente per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, ha precisato che "*per quanto riguarda,* (omissis)*, la documentazione che, provenendo dal vettore, legittima l'esclusione di tale rimborso di spesa dal concorso al reddito imponibile, si ritiene che, oltre alla documentazione rilasciata dal vettore (biglietti dell'autobus. ricevute dei taxi), sia necessario soltanto che dalla*

documentazione interna risulti in quale giorno l'attività del dipendente è stata svolta all'esterno della sede di lavoro". Ne consegue che, anche nelle trasferte/missioni nell'ambito del territorio comunale, sia necessario documentare – nei modi previsti dalle procedure interne – (i) l'ordine del datore di lavoro al lavoratore dipendente di svolgere una prestazione fuori sede (es. lettera di incarico), (ii) la richiesta di rimborso delle spese sostenute, che il lavoratore dipendente presenta al datore di lavoro con i documenti relativi (es. biglietti dell'autobus, ricevute del taxi) nonché (iii) la congruità/coerenza delle spese sostenute per la prestazione svolta fuori sede rispetto alla normativa interna e alle autorizzazioni del datore di lavoro (es. orari delle spese, tragitti, tabelle ACI utilizzate).

Tracciabilità delle spese per trasferte o missioni ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente

Come indicato in precedenza, l'art. 51, comma 5, del Tuir impone che il pagamento di gran parte delle spese sostenute per trasferte o missioni debba avvenire mediante sistemi di pagamento che ne consentano la tracciabilità (ex art. 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), altrimenti sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito di lavoro dipendente.In sintesi, sia per le trasferte fuori dal territorio comunale sia per quelle nell'ambito del territorio comunale, la normativa tributaria stabilisce che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi analitici delle spese documentate e sostenute con mezzi di pagamento tracciabile, relative a:

- **viaggio e trasporto mediante taxi e autonoleggi con conducente (NCC), in caso di rimborso forfetario**;
- **vitto, alloggio** (compresa l'imposta di soggiorno), **viaggio e trasporto mediante taxi e autonoleggi con conducente** (NCC), **in caso di rimborso misto**;
- **vitto, alloggio** (compresa l'imposta di soggiorno), **viaggio e trasporto mediante taxi e autonoleggi con**

conducente (NCC), **in caso di rimborso analitico**;

mentre non richiede che il pagamento sia eseguito mediante sistemi che ne consentano la tracciabilità relativamente alle altre spese, quali:

a) spese non documentabili sostenute dal dipendente in occasione di trasferte o missioni fuori dal territorio comunale, fino all'importo massimo giornaliero di euro 15,49 (elevato a euro 25,82 per le trasferte all'estero);

b) spese per viaggi e trasporti effettuati con mezzi diversi dai taxi e dagli autonoleggi con conducente (NCC), come quelli con autobus (anche extra urbano), metropolitana, treno, aereo, ecc., purché siano comprovate e documentate;

c) spese per rimborsi chilometrici, relativi all'utilizzo in trasferta della propria autovettura da parte del lavoratore, nel rispetto delle procedure interne in materia, che – di norma – prevedono l'autorizzazione preventiva del datore di lavoro, la rendicontazione dei chilometri percorsi dal lavoratore e la richiesta di rimborso.

Per la tracciabilità del pagamento delle spese sostenute per le trasferte/missioni, la normativa tributaria individua il versamento bancario o postale e gli altri strumenti previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come le carte di debito, di credito e prepagate nonché gli assegni bancari e circolari, ma non impone che il pagamento sia addebitato su un conto corrente bancario del datore di lavoro, pertanto è consentito anche l'utilizzo di strumenti di pagamento del lavoratore (es. carta di credito). L'obbligo di tracciabilità delle spese sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (ex art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21) è limitato alle trasferte e missioni effettuate nel

territorio dello Stato, pertanto, ove la trasferta o missione sia effettuata all'estero, anche nell'ambito dell'Unione Europea (UE) il relativo pagamento può essere eseguito anche in contanti, per la parte di trasferta/missione svolta all'estero (es. deve essere tracciata la spesa per il taxi fino all'aeroporto nazionale, ma non l'analoga spesa dall'aeroporto estero al posto di lavoro temporaneo o all'albergo).

Tracciabilità delle spese per trasferte o missioni ai fini della determinazione del reddito d'impresa

Come indicato in precedenza, l'art. 95, comma 3, del Tuir stabilisce le condizioni di deducibilità da parte del datore di lavoro (imprenditore) delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Oltre al rispetto delle suddette condizioni, le spese per vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (ex. art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 21), come pure i rimborsi analitici delle medesime spese, sostenute nel territorio dello Stato per le trasferte dei dipendenti sono deducibili a condizione che i relativi i pagamenti siano eseguiti mediante versamento bancario o postale e gli altri strumenti previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come le carte di debito, di credito e prepagate nonché gli assegni bancari e circolari, ma – anche in questo caso – non impone che il pagamento sia addebitato su un conto corrente bancario del datore di lavoro, pertanto è consentito l'utilizzo di strumenti di pagamento del lavoratore (es. carta di credito).

L'obbligo di tracciabilità delle spese per trasferte e missioni è stato inserito anche tra le norme generali sui componenti del reddito d'impresa, mediante i seguenti commi

dell’art. 109 del Tuir:*“5-bis.*

Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello Stato, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti all’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.5-ter.

Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sostenute nel territorio dello Stato per le prestazioni di servizi commissionate ai lavoratori autonomi, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sono deducibili alle condizioni di cui al comma 5-bis”. Al riguardo si fa presente che il comma 5-*ter* dell’art. 109 del Tuir si applica, ad esempio, alle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante taxi e autonoleggi con conducente (NCC), come pure ai relativi rimborsi analitici, sostenute dagli amministratori di società, non titolari di redditi di lavoro dipendente o assimilati. Diversamente, ossia se l’amministratore di società è titolare di rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa trova applicazione l’art. 95, comma 3-*bis*, del Tuir.

Tracciabilità delle spese e corretta gestione aziendale

Se l’obiettivo del Legislatore era quello di ridurre l’uso improprio della trasferta, da parte dei lavoratori e/o dei datori di lavoro, il dubbio sulla validità della soluzione adottata è legittimo. Al riguardo, basti pensare che nelle imprese dotate di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, tra l’altro obbligatori ai sensi dell’art. 2086 del codice civile, esistono procedure interne di gestione – molto spesso certificate – che garantiscono

adeguatamente dal rischio di abusi, anche grazie alla segregazione delle funzioni, per la quale chi dispone la trasferta (nell'esercizio del potere direttivo) è diverso (i) da chi chiede il rimborso delle spese sostenute mediante la c.d. nota spese, (ii) da chi esegue il controllo della richiesta e, infine, (iii) da chi esegue il pagamento delle spese convalidate, ossia di quelle che risultano coerenti con la prestazione di lavoro svolta fuori sede, oltre che conformi alle norme di legge applicabili (es. fattura o ricevuta fiscale delle spese, dichiarazione dei chilometri percorsi, ecc.).

In un'impresa mediamente organizzata, il rischio di abusi connessi al rimborso delle spese di trasferta è talmente basso che anche il controllo da parte dei revisori contabili è limitato. Ma tale rischio è addirittura praticamente inferiore nelle piccole e microimprese, nelle quali il più delle volte manca la segregazione delle funzioni, ma dove il rimborso delle spese di trasferta è convalidato dal titolare o dall'amministratore-socio, il quale difficilmente si fa gabbare dal lavoratore.

A queste semplici considerazioni il *Commercialista della strada* può aggiungere che nelle imprese dove le trasferte sono abituali, ovvero riguardano una parte significativa dell'organico del personale, anche prima dell'intervento del Legislatore erano ampiamente utilizzati strumenti di pagamento elettronico, dalle carte di credito aziendali ai sistemi di pagamento dei pedaggi autostradali, come erano pure pagate mediante bonifico bancario, addebito su carta di credito o sistemi analoghi le spese di viaggio (treno, aereo, ecc.) e quelle di alloggio (albergo, residence, ecc.).

Ne consegue che il maggior impatto delle modifiche di legge sulla tracciabilità delle spese di trasferta si sta avendo sulle imprese di minori dimensioni e su quelle nelle quali le prestazioni fuori sede sono occasionali, ossia sulle imprese nelle quali risulta antieconomico dotare i lavoratori

dipendenti di strumenti di pagamento elettronico aziendali (es. carte di credito) e dove non sempre gli stessi lavoratori possiedono strumenti di pagamento elettronico personali e, quando li possiedono, possono avere dei limiti di spesa che – di fatto – ne impediscono l'utilizzo nelle trasferte/missioni di lavoro.

* *ODCEC Roma*